



PROVINCIA DI RAVENNA

***REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER
L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE E PER LA
RIPARTIZIONE DEI RELATIVI INCENTIVI
DI CUI ALL'ART.113 D.LGS. 50/2016***

N. 76

(Approvato con Atto del Presidente n. 139 del 21/12/2020)

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - ENTITÀ DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.....	3
ART. 4 - ENTITÀ DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE.....	4
ART. 5 - ESCLUSIONI DALL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	4
ART. 6 - SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO.....	5
ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	6
ART. 8 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	7
ART. 9 - ECONOMIE.....	7
ART. 10 - MATURAZIONE, ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	8
ART. 11 - PEREQUAZIONE IMPORTO INCENTIVO ANNUALE DETERMINATO AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E COMPENSO INCENTIVANTE LA PERFORMANCE (PRODUTTIVITÀ)	9
ART. 12 - ENTITÀ DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.....	9
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO TRANSITORIO	10
ALLEGATO A).....	11

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previsto dall'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e per la ripartizione dei relativi incentivi.
2. Scopo dell'incentivo è quello di promuovere quelle attività tecnico-burocratiche-amministrative tese ad assicurare l'efficacia e vigilanza della spesa pubblica.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per «Ente», la Provincia di Ravenna;
 - b) per «Codice», il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), comprensivo delle successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per «Fondo», il fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, c. 2, del *Codice* al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso degli stanziamenti non derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale *Fondo* si suddivide in due quote: la prima, che definiremo *Incentivo* e la seconda, che definiremo *Fondo per l'innovazione*;
 - d) per «Incentivo» o «I»: la parte del *Fondo*, non superiore all'80% dello stesso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, destinata alla ripartizione tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste all'art. 113, c.3 del *Codice*, con le modalità e i criteri previsti nel presente CCDI;
 - e) per «Fondo per l'innovazione» o «Fi»: la parte del *Fondo*, pari al 20% dello stesso. Questa quota è destinata per le finalità previste all'art. 113, comma 4 del *Codice*, ovvero all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196 del 24/06/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori;
 - f) per «RUP», il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 9 del DPR 207/2010 e art. 31 del *Codice*;
 - g) per «Lavori», «Opera», «Appalti pubblici di Lavori», «Appalti pubblici di Servizi», «Appalti pubblici di Forniture» si rimanda alle definizioni di cui all'art. 3 comma 1, rispettivamente lettere: nn), pp), ll), ss), tt), del *Codice*;
 - h) per «Economie», la quota di *incentivo* corrispondente a prestazioni svolte da personale esterno incaricato, da personale dirigenziale, per prestazioni non svolte e/o assegnate all'esterno o per altri casi previsti dal presente Regolamento, ovvero che non verranno ripartite a seguito di accertamento negativo.

ART.3 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del citato art. 113 del Codice, l'Ente destina al Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, di un lavoro, di un servizio, di una fornitura.
2. L'ammontare effettivo del Fondo è determinato sulla base della seguente formula:

$$F = \text{imp} \times 0,02 \times k$$

dove

«F» = fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, c. 2, del *Codice*;

«Imp» = importo a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo di tutti gli oneri non soggetti a ribasso;

«k» = coefficiente diversificato in funzione del valore dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura desunto dalle successive tabelle 1A e 1B;

TABELLA 1A – Coefficiente «k» dell’opera o lavoro

Importi a base di gara per <u>lavori</u>	k
Da € 40.000 fino a € 500.000,00	1,0
Per la parte eccedente € 500.000,00 fino a ≤ € 1.000.000,00	0,8
Per la parte eccedente € 1.000.000,00 fino a ≤ € 2.000.000,00	0,6
Per la parte eccedente € 2.000.000,00 fino a ≤ € 4.000.000,00	0,4
Per la parte eccedente € 5.000.000	0,2

TABELLA 1B – Coefficiente «k» servizi e forniture

Importi a base di gara per <u>servizi e forniture</u>	k	k per forniture e servizi ripetitivi e standardizzati
Da € 40.000 fino a € 250.000	0,50	0,20
Per la parte eccedente € 250.000 fino a ≤ € 750.000	0,30	0,10
Per la parte eccedente € 750.000 fino ≤ € 2.000.000	0,20	0,05
Per la parte eccedente € 2.000.000	0,10	0,01

- In caso di attività che prevedono forme contrattuali miste, ciascuna parte verrà parametrata in base alla tabella di riferimento specifica.
- L’80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito fra il personale dipendente secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
- Il restante 20% è destinato al Fondo per la progettazione e l’innovazione, così come indicato nel successivo art. 12.
- Nel quadro economico allegato all’atto di approvazione del progetto verranno individuate le voci di cui ai commi 4 e 5.

ART. 4 – ENTITA’ DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

- L’incentivo per funzioni tecniche è determinato sulla base della seguente formula:

$$I = F \times 0,80$$

dove:

«I» = incentivo per funzioni tecniche (al massimo l'80% del 2%), che comprende sia la quota da ripartire tra il personale dipendente relativo ad un'opera, a un lavoro ad un servizio, sia le eventuali *Economie*;

«F» = fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

- L’incentivo comprende anche l'Irap e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall’Ente.

ART.5 – ESCLUSIONI DALL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

- Sono esclusi dall’incentivo per funzioni tecniche:
 - i lavori, servizi e forniture con importo a base di gara inferiore a € 40.000,00 e comunque tutti i lavori, i servizi e le forniture per i quali non venga effettuata una procedura di gara in conformità alla vigente normativa;
 - i servizi e le forniture in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione . Qualora il direttore dell’esecuzione venga nominato per appalti di servizi e forniture di importi inferiori a € 500.000,00, il dirigente competente dovrà indicare in modo puntuale l’eccezionalità e la complessità della procedura che giustifichi la nomina dello stesso;
 - gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dal Codice elencati all'art. 17 del D.Lgs. 50/16;

- d) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non presentino problematiche di particolare ² complessità ; ³
- e) contratti di concessione di lavori e servizi ;
- f) gli affidamenti mediante adesioni a convenzioni consip/intercent-er per la fase relativa alla gara. Nel caso di servizi e forniture acquisite attraverso adesione alle convenzioni delle Centrali di committenza vengono liquidati i compensi relativi al gruppo 1, gruppo 4 e gruppo 5 della Tabella 2b, calcolati sull'importo dell'affidamento e la quota relativa al gruppo 3 (per la quota parte di cui al successivo punto 3 dell'Art. 8 del presente CCDI) verrà liquidata ridotta del 50%. Le restanti parti costituiranno Economia.

ART.6 – SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO

1. L'*incentivo* è destinato ai soggetti, dipendenti dell'Ente, anche a tempo determinato, che siano impegnati concretamente e direttamente nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 113, cc 2 e 3 del *Codice* per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico e pertanto:
 - a) al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) al personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) al personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza o settore appalti, gare e similari);
 - e) al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) al personale tecnico-amministrativo che collabora con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;

¹ Il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei casi individuati al punto 10.1. delle linee Guida n. 3 ANAC approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, che si riportano:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento

² Sezione Autonomie n.2/2019 "L'attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa"

³ Sezione Autonomie n.15/2019

- h) al personale amministrativo-contabile, che collabora con il personale nominato alle lettere a, b, d,e, di esclusiva appartenenza agli uffici della ragioneria dell'Ente, addetto alla programmazione e alla gestione finanziaria delle opere, lavori, servizi e forniture interessate e dei correlati

incentivi spettanti.

2. L'incentivo è proporzionale al livello di responsabilità connesso al ruolo ricoperto ed esercitato dal dipendente sulla base di quanto stabilito all'art. 7.
3. Il RUP deve possedere i requisiti professionali e tecnici necessari al tipo di appalto così come previsto all'art. 31 del *Codice* e alle Linee Guida n. 3 aggiornate al D.Lgs. 56/2017.
4. Il personale tecnico e amministrativo che partecipa alla ripartizione degli incentivi, sulla base delle attività effettivamente espletate, deve possedere i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle mansioni previste per deontologia professionale dall'eventuale Ordine Professionale di Appartenenza e dal *Codice*.
5. L'incentivo spetta ai soggetti di cui al precedente comma 1, qualunque sia la categoria di appartenenza e ancorché gli stessi rivestano la qualifica di titolare di posizione organizzativa con la sola esclusione della qualifica dirigenziale.
6. L'individuazione dei collaboratori non può prescindere (o deve prevedere il) dal coinvolgimento del personale del servizio che svolge attività specialistica presente e facente parte dell'opera incentivata.

ART.7 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Per le prestazioni tecniche che si intendono svolgere, anche solo parzialmente, con personale interno all'Ente, il Dirigente interessato individua, tramite idonei provvedimenti dirigenziali, emessi prima dell'inizio delle prestazioni stesse, i singoli dipendenti coinvolti e le relative prestazioni di competenza. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata valutando il grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione, tra tutti i dipendenti dei Settori coinvolti, tenuto conto anche del numero, del valore delle attività già affidate e dei risultati qualitativi conseguiti negli anni precedenti. La composizione del gruppo tecnico nominato, su proposta del RUP, in ogni momento potrà subire integrazioni e/o rettifiche ritenute necessarie, secondo un principio di rotazione e continuità sino a completamento dei Lavori, Servizi e Forniture, fatti salvi opportuni conguagli incentivanti pro quota conseguenti al nuovo assetto costituito in seno al gruppo di lavoro. I dipendenti sopra citati, il Responsabile del procedimento e coloro che si assumeranno la responsabilità di firma delle prestazioni tecniche devono essere individuati tra i tecnici interni ritenuti idonei nel rispetto delle relative competenze. Il Responsabile del Procedimento, ai fini di accertare la corretta esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi programmati, verifica la presenza di tutti i documenti emessi nelle varie fasi di sviluppo dell'intervento.
2. Nella ripartizione della quota incentivante, come definita dall'art. 8, fra gli aventi diritto che contribuiscono alle necessarie prestazioni intellettuali, materiali ed alla redazione dei necessari atti amministrativi e contabili, si tiene conto delle:
 - a) responsabilità connesse agli specifici ruoli da assumere nell'ambito dell'intervento;
 - b) professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - c) specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina di opere o lavori ai quali l'intervento si riferisce;
 - d) entità e complessità dei Lavori / prestazioni da realizzare;
 - e) effettiva incidenza dell'apporto individuale in termini di prestazioni svolte nelle varie fasi di sviluppo di un intervento. Il coefficiente di prestazione del componente «i»: è pari ad 1 nel caso di continua partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Nei casi in cui la partecipazione non sia continua, detto coefficiente è fissato con valore inferiore all'unità dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al periodo temporale in cui l'incaricato o il collaboratore è stato assegnato al lavoro, servizio, fornitura.
3. Le collaborazioni e/o competenze specifiche richieste a dipendenti della Amministrazione in servizio presso strutture diverse da quelle del Servizio proponente, saranno soggette ad incentivazione in relazione alle prestazioni effettivamente svolte ed alle medesime condizioni di cui al presente regolamento.
4. Per le attività di collaborazione alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e al RUP, il dirigente di cui al precedente periodo individua il personale di cui alle lettere g) e h) dell'art. 6 su indicazione dei dirigenti dei servizi cui appartiene il personale interessato da tali attività.
5. E' in ogni caso escluso dalla ripartizione della quota incentivante di cui al presente Regolamento il personale con qualifica Dirigenziale.
6. La quota incentivante da riconoscere per attività svolte da personale con qualifica dirigenziale

andrà posta in economia.

ART. 8 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 10, la somma determinata con i criteri di cui all'articolo 4, in relazione a ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura è ripartita tra il personale di cui all'art. 6 secondo la seguente formula:

$$Q_i = I \times \frac{C_i \times D_i}{\sum_{i=1}^N (C_i \times D_i)}$$

dove: «Q_i» = compenso al componente «i» di ciascun gruppo di cui alle tabelle 2;

«I» = compenso da ripartire integralmente tra i componenti di ciascun gruppo individuato nelle tabelle 2;

«N» = numero dei componenti di ciascun gruppo;

«i» = un generico componente del gruppo;

«C_i» = coefficiente di compenso professionale di cui alle tabelle 2;

«D_i» = coefficiente di prestazione del componente «i»: è pari ad 1 nel caso di partecipazione continuativa da parte dell'incaricato o collaboratore. Nei casi in cui la partecipazione non sia continua, detto coefficiente è fissato con valore inferiore all'unità dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al periodo temporale in cui l'incaricato o il collaboratore è stato assegnato al lavoro, servizio, fornitura

2. I coefficienti per i contratti di lavori e per quelli di servizi e forniture sono esplicitati nelle tabelle 2A e 2B che costituiscono allegati al presente Regolamento (Allegato A).

ART. 9- ECONOMIE

1. Le *Economie* all'atto di accertamento andranno ad incrementare la quota del Fondo di cui al comma 2 dell'Art 113 del *Codice*.
2. Nel caso di attività soggetta ad incentivazione affidata all'esterno, l'importo di *incentivo* che spetterebbe alla medesima attività, costituirà *Economia*.
3. Nel caso di affidamento parziale di un'attività all'esterno, l'importo dell'incentivo spettante al personale interno che si occupa della medesima attività verrà ridotto proporzionalmente in relazione all'entità dell'attività professionale svolta all'interno sulla base dei criteri generali posti dal legislatore di logicità, congruenza e ragionevolezza e stabiliti dal presente Regolamento. La restante quota di incentivo costituirà *Economia*.
4. Nel caso di lavori, opere, servizi e forniture per i quali non è prevista l'attività di programmazione, il Gruppo 1 delle tabelle 2, che si occupa di tale attività, perde il presupposto per la ripartizione dell'incentivo.
5. Nel caso di servizi e forniture acquisite attraverso adesione alle convenzioni delle Centrali di committenza vengono liquidati i compensi relativi al gruppo 1, gruppo 4 e gruppo 5 della Tabella 2B, calcolati sull'importo dell'affidamento e la quota relativa al gruppo 3 (per la quota parte di cui al successivo punto 3 dell'art. 10 del presente Regolamento verrà liquidata ridotta del 50%. Le restanti parti costituiranno *Economia*.
6. La quota parte dell'*Incentivo* priva dell'accertamento positivo di cui all'art.10 costituisce *Economia*.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti, ai sensi dell'art. 10, nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal competente ufficio Personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. Non è consentito ritardare artificialmente una liquidazione per eludere tale limite .Le eventuali quote spettanti oltre detto limite non sono erogate e costituiscono anch'esse *Economie*.

ART.10 MATURAZIONE, ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo maturato ai singoli soggetti individuati con le modalità di cui all'art. 7, è disposta dal Dirigente competente per materia su proposta dei RUP previo accertamento delle attività svolte da parte del Dirigente stesso.
2. Qualora sia coinvolto personale di settori esterni al Settore competente, il Dirigente di quest'ultimo comunica ai Dirigenti di tali settori la quota di incentivo da attribuire al rispettivo personale. I Dirigenti coinvolti individueranno le singole quote spettanti al personale di competenza, previo accertamento delle attività svolte, e ne dispongono la corresponsione degli incentivi ai singoli soggetti.
3. L'incentivo relativo alle fasi di programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara, verifica preventiva dei progetti e l'incentivo per parte delle attività del RUP, ovvero per l'attività dei seguenti Gruppi:
 - Tabella 2A: Gruppi 1, 2, 4 e, nella misura del 50%, Gruppo 3;
 - Tabella 2B: Gruppi 1, 2 e, nella misura del 50%, Gruppo 3; matura alla data di aggiudicazione definitiva.
4. L'incentivo relativo alla direzione lavori/dell'esecuzione e collaudo/verifica di conformità, ovvero relativo all'attività dei seguenti Gruppi:
 - Tabella 2A: Gruppi 5, 6 e, nella misura del restante 50%, Gruppo 3;
 - Tabella 2B: Gruppi 4, 5 e, nella misura del restante 50%, Gruppo 3;
 matura contestualmente agli atti di approvazione del collaudo/verifica di conformità o di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di contratti di servizi o forniture pluriennali, l'incentivo relativo verrà maturato all'atto del collaudo parziale o certificato di conformità parziale da emettere con cadenza annuale dalla data di avvio del servizio per la quota d'incentivo corrispondente alla frazione annua.
5. Dell'accertamento verrà data comunicazione, da ogni Dirigente per le attività di competenza, a tutti i dipendenti interessati alla corresponsione dell'incentivo attraverso la trasmissione, prima della liquidazione, della scheda relativa ad ogni singolo intervento contenente l'elenco dei ruoli, la quantificazione del compenso di ogni singolo soggetto interessato ed eventuali osservazioni in merito all'apporto individuale spettante.
6. L'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - per i Gruppi 1: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e modalità previsti dall'art.21 del *Codice*;
 - per i Gruppi 2: quando le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento siano state svolte entro i periodi preventivamente concordati, al netto delle richieste di integrazioni fatte al responsabile del procedimento/RUP;
 - per i Gruppi 3: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati.
 Relativamente ai Lavori l'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - per il Gruppo 4: quando non si sono verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
 - per i Gruppi 5 e 6: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati (comprese le eventuali varianti e/o proroghe in corso d'opera) nonché negli eventuali documenti di programmazione.
 Relativamente a Servizi/Forniture l'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - per i Gruppi 4 e 5: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati nonché negli eventuali documenti di programmazione.
 Sono comunque esclusi ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti ad eventi eccezionali o inadempienze della ditta appaltatrice.
7. L'accertamento è negativo quando il dirigente verifica, in collaborazione col RUP, e sentiti i dipendenti interessati, che le attività non sono state portate a compimento oppure lo sono state con ritardi dovuti a negligenza del dipendente o gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati.
8. Nel caso di accertamento negativo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
9. Non hanno comunque diritto al compenso incentivante il RUP, i Responsabili e i dipendenti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
10. Nei casi di cui ai precedenti quattro commi, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.

11. Gli incentivi maturati ai sensi dei commi precedenti saranno corrisposti in busta paga ai dipendenti interessati di norma con cadenza semestrale previa determinazione di liquidazione da parte dei Dirigenti competenti.
12. La determinazione di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'individuazione nominativa delle singole figure dei gruppi delle tabelle 2A e 2B;
 - b) la definizione della quota complessiva dell'incentivo;
 - c) la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
 - d) le *Economie* conseguenti.

ART. 11 - PEREQUAZIONE IMPORTO INCENTIVO ANNUALE DETERMINATO AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E COMPENSO INCENTIVANTE LA PERFORMANCE (PRODUTTIVITA')

1. Fermo restando il limite imposto all'art. 113 c. 3, terzultimo capoverso del Codice, onde favorire un'equilibrata redistribuzione dei compensi da corrispondere ai dipendenti, si applica un sistema di perequazione tra i premi correlati alla performance/retribuzione di risultato e gli incentivi previsti dal presente regolamento, attraverso la riduzione delle quote di compenso incentivante la performance/retribuzione di risultato, ai dipendenti che abbiano percepito nell'anno incentivi superiori a somme predeterminate, secondo parametri e importi stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
Non è consentito ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il sistema di perequazione.

ART. 12 - ENTITA' DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del *Codice* è costituito sulla base della seguente formula:
$$F_i = F \times 0,20$$
dove:
« F_i » = Fondo per l'innovazione;
« F » = fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, c. 2, del *Codice*.
2. Tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Le somme del Fondo per l'innovazione sono stanziare ed impegnate al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ed utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di affidamento. I Servizi provvedono a comunicare al Servizio Finanziario la conclusione dei lavori, o l'avvenuta esecuzione dei servizi o delle forniture, fornendo i riferimenti contabili ai fini dell'economia delle relative somme che confluiranno in apposita quota di avanzo vincolato, in attesa di essere destinate agli obiettivi definiti annualmente dall'amministrazione. Nel limite stabilito in sede di CCDI, le somme potranno essere utilizzate ai fini della realizzazione dei piani annuali di formazione del personale dipendente, di concerto con gli indirizzi del Servizio Personale sentiti i settori interessati. Con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme afferenti al fondo spese per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.
5. Qualora l'opera sia finanziata con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo di cui al presente articolo non può essere accantonato.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO TRANSITORIO

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di appalto attivate (bandi pubblicati / lettere di invito spedite) successivamente alla sua adozione.
2. Per le prestazioni soggette ad incentivo la cui gara è stata attivata in data antecedente alla entrata in vigore del nuovo Codice Contratti (ante 20/04/2016), saranno riconosciuti gli incentivi in base alle previgenti disposizioni, sul presupposto che nella delibera di approvazione del progetto posto a

base di gara siano state accantonate le relative quote incentivanti. *(vedi art.4 c.5,6,7 MIT regolamento incentivi)*.

3. Per le prestazioni soggette ad incentivo svolte nel periodo compreso fra il 20/04/2016 e l'adozione del presente Regolamento, la cui gara è attivata (bandi pubblicati / lettere di invito spedite) successivamente al 20/04/2016, si applicano le disposizioni del presente regolamento purchè negli atti di approvazione dell'intervento siano state accantonate le relative percentuali incentivanti. *(vedi art.4 c.5,6,7 MIT regolamento incentivi)*.

TABELLA 2A – Coefficienti per contratti di lavori

Allegato A)

GRUPPI	% «I»	SOTTOGRUPPI	«C»
Gruppo 1 Programmazione della spesa per investimenti	5%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici. Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici	
Responsabile			1,00
Primo collaboratore			0,30
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili			0,20
Insieme dei collaboratori tecnico-amministrativi			0,20
Gruppo 2 Affidamento	11%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere d'invito con capitolato, ecc.). Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	
Responsabile			1,00
Primo collaboratore			0,30
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili			0,20
Insieme dei collaboratori tecnico-amministrativi			0,20
Gruppo 3 RUP	24%	Attività elencate dall'art. 31 del <i>Codice</i> o previste da altre disposizioni di legge e linee guida	
RUP			1,00
Collaboratori tecnici di supporto			0,30
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili.			0,20
Insieme dei collaboratori tecnico-amministrativi			0,20
Gruppo 4 Verifica preventiva dei progetti	3%	Attività di verifica dei progetti	
Verificatore			1,00
Collaboratori tecnici specialistici			0,40
Altri collaboratori			0,10
Gruppo 5 Direzione lavori	48%	Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc..	
Direttore dei lavori			1,00
Direttore operativo			0,40
Ispettore di cantiere			0,20
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili.			0,10
Altri collaboratori			0,10
Gruppo 6 Collaudo	9%	Collaudo, Certificato di Regolare Esecuzione, Collaudo Statico, ecc..	
Collaudatore tecnico amministrativo			1,00
Altri collaudatori (statico..)			0,80
Altri collaboratori			0,10
Totali	100%		

TABELLA 2B – Coefficienti per contratti di servizi e forniture

GRUPPI	% «I»		«C»
Gruppo 1 Programmazione della spesa	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale dei servizi e forniture. Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione finalizzate all'inserimento del programma biennale dei servizi e forniture	
Responsabile			1,00
Primo collaboratore			0,30
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili.			0,20
Insieme dei collaboratori tecnico-amministrativi			0,20
Gruppo 2 Affidamento	15%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere d'invito con capitolato, ecc..). Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	
Responsabile			1,00
Primo collaboratore			0,30
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili.			0,20
Insieme dei collaboratori tecnico-amministrativi			0,20
Gruppo 3 Responsabile del procedimento	24%	Attività elencate dall'art. 31 del <i>Codice</i> o previste da altre disposizioni di legge e linee guida	
Responsabile unico del procedimento			1,00
Primo collaboratore			0,30
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili.			0,20
Insieme dei collaboratori tecnico-amministrativi			0,20
Gruppo 4 Direzione dell'esecuzione	47%	Direzione dell'esecuzione, ufficio di direzione dell'esecuzione, assistenza alla verifica di conformità, ecc..	
Direttore per l'esecuzione del contratto			1,00
Primo collaboratore			0,40
Insieme dei collaboratori amministrativo-contabili.			0,10
Altri collaboratori			0,10
Gruppo 5 Verifica di conformità	9%	Verifica di conformità, ecc..	
Responsabile			1,00
Primo collaboratore			0,30
Altri collaboratori			0,10
Totali	100%		

1. Nel gruppo 1 delle Tabelle 2A e 2B il primo collaboratore appartiene al Servizio Finanziario.
2. In caso di rinnovo del contratto, per i servizi e le forniture, verranno liquidati i compensi calcolati sull'importo del rinnovo, per la Tabella 2B, per il gruppo 3 nella misura del 50% e per il gruppo 4 e 5 per l'intero importo.
3. L'incentivo attribuito singolarmente può essere il risultato della sommatoria degli incentivi di più figure qualora in un dipendente si assommino le responsabilità e le prestazioni di più figure.
4. Ordinariamente la figura del Responsabile indicata nelle tabelle 2A e 2B non corrisponde al RUP, qualora ciò sia compatibile con l'organizzazione.